



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO

*Prof. ssa Elisabetta Rosafio*  
[egrosafio@unite.it](mailto:egrosafio@unite.it)

# Corso di Diritto della Navigazione

I soggetti della navigazione: introduzione; Armatore;  
Esercizio e impresa; Pubblicità della dichiarazione di armatore;  
Conferenze e consorzi marittimi

# DEFINIZIONI E CONTENUTI

## Capo I

### Dell'armatore

#### **Art. 265 - Dichiarazione di armatore**

Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.

Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità, di cui agli articoli 279, 282 secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.

## Art. 268 - Forma della dichiarazione

La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall'autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento (I comma)

## **Art. 269 - Documenti da consegnare**

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 377, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con l'intervento di entrambi.

**N.B. Per fare la dichiarazione di armatore è necessario avere preventivamente acquisito la disponibilità del mezzo**

# CONTENUTO E PUBBLICITÀ DELLA DICHIARAZIONE

## Art. 270 - Contenuto della dichiarazione di armatore

La dichiarazione di armatore deve contenere:

- a) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell'armatore;
- b) gli elementi di individuazione della nave. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere:
- c) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario
- d) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della nave.

## Art. 271 - Pubblicità della dichiarazione

La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di Nazionalità.

Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'[articolo 255](#).

Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.

## Dichiarazione di armatore: Sintesi

Art. 265 cod. nav.

Analoga disciplina è dettata per  
la figura dell'esercente dall'art.  
874 cod. nav.

dichiarazione da effettuarsi presso l'ufficio di  
iscrizione della nave o del galleggiante da parte di  
chi «assume l'esercizio»



Perciò

Armatore è colui che «assume l'esercizio»

Consegue titolarità di tutti i rapporti  
giuridici connessi all'esercizio

## Quindi ...

**L'armatore è tale a prescindere da:**

proprietà della nave

scopo al quale l'esercizio della navigazione è destinato  
(attività professionale, attività di ricerca, ecc.)

veste di imprenditore commerciale, secondo la nozione desumibile dall'art. 2082 cod. civ. «E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».

Professionalità o finalità produttive o di scambio

# Se manca la dichiarazione di armatore, ...

## **Art. 272 - Presunzione di armatore**

In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria.

## **Art. 273 - Nomina di comandante della nave**

L'armatore nomina il comandante della nave e può in ogni momento dispensarlo dal comando

## Presunzione di armatore

L'omessa dichiarazione causa una presunzione di coincidenza tra armatore e proprietario (art. 272 cod. nav.)



Proprietario può dare prova contraria [art. 272 cod. nav.]

la qualità di armatore può essere provata con ogni altro mezzo di prova



Secondo la giurisprudenza, un contratto di locazione a scafo nudo non registrato e privo di data certa non consente di superare la presunzione di armatore (App. Catania, 20 novembre 1975)

Per superare la presunzione non è necessario il rilascio effettivo della dichiarazione!

## DIFFERENZE CON L'IMPRESA DEL COD. CIV.

L'impresa di navigazione non ha  
come elementi essenziali

1) Finalità produttiva  
o di scambio  
(diporto, finalità  
sportive,  
propagandistiche)

2) Professionalità  
(organizzazione non  
necessaria; esercizio può  
essere occasionale o a  
breve durata nonostante su  
questo punto sistema  
originario del codice  
alterato da art. 939 ter cod.  
nav. vigente)

*Ancorché sia «omonima» di quella di cui  
all'art. 2082 cd. civ.: È imprenditore chi  
esercita professionalmente una attività  
economica organizzata al fine della  
produzione o dello scambio di beni o di  
servizi*

Quindi l'impresa di navigazione non è  
**NECESSARIAMENTE**  
un'impresa commerciale

L'ipotesi più frequente rimane comunque quella  
dell'esercizio della nave che configura un'attività di  
carattere commerciale

# Impresa di navigazione ed impresa di trasporto

Anche se non rileva per configurazione giuridica di «armatore» e di «esercente»



è comunque possibile che l'esercizio della nave e dell'aeromobile corrisponda ad un'attività imprenditoriale

L'armatore o l'esercente

A) possono assumere direttamente l'obbligazione di trasferire persone o cose. Diventano così parti di un contratto di trasporto, che li lega con caricatori e passeggeri

B) possono mettere a disposizione di un altro soggetto la capacità di carico della nave mantenendone l'esercizio (ipotesi ricondotte dal legislatore del 1942 ai tipi del *noleggio a tempo* o del *noleggio a viaggio*)

Art. 269 c. nav. e problema del titolo che consente la disponibilità della nave

A) **diritto di natura reale**  
(usufrutto, uso, ecc.)

B) **diritto di natura obbligatoria** (locazione, comodato, ecc...)

Codice disciplina specificamente locazione  
[art. 376 ss.]



**Problema:**

**C'è esercizio con disponibilità abusiva  
(magari per sottrazione a chi abbia disponibilità  
legale) ?**

## Durata per ottenere disponibilità per esercizio

Non c'è durata minima **MA** Per l'esercente di aeromobile la riforma di cui al d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151 ha introdotto, con l'art. 939-*ter*, una durata minima di **quattordici** giorni del contratto di locazione.

l'art. 939-*ter* si applica per analogia ai contratti di locazione di nave

**QUINDI**, per locazioni di navi e aeromobili di durata inferiore a quattordici giorni, la qualità di armatore/esercente rimane in capo al locatore

- Fondati dubbi assunzione esercizio in pretese ipotesi di locazione di unità da diporto con *skipper*

Superare la soglia  
temporale imposta  
dall'art 939 *ter*  
cod.nav (SOLO  
ESERCENTE)

Utilizzazione del  
mezzo in conto  
proprio ( il  
rischio dell'esito  
negativo della  
navigazione deve  
essere assunto  
dall'armatore o  
dall'esercente)

Organizzazione di  
persone e cose  
necessarie per  
l'utilizzazione della  
nave o dell'aeromobile  
secondo la sua  
destinazione tipica



**Presupposti essenziali legati alla  
nozione di armatore/esercente**

## IL PROBLEMA DEL DIPORTO

in passato si è discusso se l'esercizio fosse configurabile in relazione alle unità da diporto

superamento del problema con l'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 50,



art. 46, comma 1 e 2 della legge n. 50 del 1971


escludeva l'applicazione delle più rilevanti norme in materia di responsabilità (e di limitazione) per le imbarcazioni da diporto e per i natanti

Il codice della nautica da diporto [d. lgs. 18 luglio 2005, n. 171] non ha riprodotto un'analogia previsione

Ma

L'art. 1 del codice della nautica da diporto richiamando l'applicabilità, ove non derogato dalla disciplina speciale di settore, del codice della navigazione

Lascia, tra le altre cose, uno spiraglio per l'applicazione della disciplina dell'esercizio anche nel campo del diporto nautico



# Il regime della pubblicità

## **Art. 271 - Pubblicità della dichiarazione**

«La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalità.

Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.

Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola»

art. 265 cod. nav.

Chi assume l'esercizio di una nave deve dare preventiva comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave

Dichiarazione di armatore

RENDE PIÙ AGEVOLE AI  
TERZI L'IDENTIFICAZIONE  
DELL'ARMATORE

Secondo una parte della dottrina:  
Ha natura di **pubblicità-notizia**. Secondo altra dottrina:  
è una **pubblicità dichiarativa**  
con conseguente opponibilità ai  
terzi di quanto trascritto  
e dell'inopponibilità ai terzi in  
buona fede di quanto non  
trascritto.

artt. 268-270 cod. nav.

modalità della dichiarazione di armatore

può essere rilasciata

attraverso una dichiarazione  
orale raccolta dall'autorità  
competente che ne redige  
processo verbale

mediante il deposito di un atto scritto con  
sottoscrizione autentica

La dichiarazione così  
resa viene trascritta  
nel registro di  
iscrizione

## **Art. 268 - Forma della dichiarazione**

«La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall'autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento»

## **Art. 270 - Contenuto della dichiarazione di armatore**

«La dichiarazione di armatore deve contenere:

- a) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell'armatore;
- b) gli elementi di individuazione della nave. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere:
- c) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario
- d) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della nave»

# Trascrizione

La dichiarazione viene poi trascritta nel registro di  
iscrizione

**Art. 271 cod. nav.**



per le navi maggiori viene deve essere inoltre  
annotata sull'atto di nazionalità

# Società di armamento

## Art. 278 - Costituzione della società

**c. 1** «I comproprietari possono costituirsi in società di armamento mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti, ovvero mediante deliberazione della maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti.

**c. 2** «Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con deliberazione presa ad unanimità, ciascun caratista partecipa alla società in ragione della sua quota di interesse nella nave»

## Società di armamento

(applicazione piuttosto circoscritta)

a) Non è applicabile a navi in costruzione

Particolare forma societaria finalizzata a consentire l'esercizio nautico in forma collettiva da parte dei comproprietari della nave

b) Ad ogni nave corrisponde una comproprietà

art. 278 cod. nav.

### Presupposti

Requisito 1) Comproprietà navale  
[comunione fra caratisti caratterizzata rispetto al codice civile dall'impossibilità di richiedere lo scioglimento ex art. 1111 cod. civ.]

Requisito 2)  
Le quote di partecipazione sono espresse in carati (non sono previsti limiti di gestione delle quote eccetto il limite previsto dall'art. 263 cod. nav. relativo all'ipoteca sul singolo carato)

Requisito 3) Esercizio in comune della nave da parte dei comproprietari per finalità di lucro

## Art. 279 - Pubblicità dell'atto di costituzione

«L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonché, per le navi maggiori, mediante annotazione sull'atto di nazionalità. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della società.

La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.

Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola»

La comproprietà della nave in capo ai soci è elemento essenziale per la costituzione

I comproprietari possono costituirsi in società con scrittura privata con sottoscrizione autenticata art.278 cod.nav



Il singolo non può chiedere lo scioglimento della comunione  
(affermazione desumibile dalla disciplina dagli artt. 260 e 264 cod.nav)

discussione sulla possibilità di costituire una società di armamento fra non proprietari che si siano preventivamente resi titolari di un diritto di godimento della nave

applicazione analogica della disciplina delle società di  
persone del codice civile

Società di armamento costituita  
con il consenso di tutti i caratisti

**società in nome collettivo**

Società di armamento costituita  
nel **dissenso di alcuni caratisti**

**società in accomandita**

assimilabili ai soci accomandanti,  
(responsabili solo nei limiti della propria  
partecipazione sociale)

# Conferenze e consorzi marittimi: cenni

Gli armatori che esercitano servizi di trasporto marittimo nell'ambito di una stessa linea


Sono soliti associarsi in conferenze marittime \* (*conferences*)  
*per ...*

A) regolare la concorrenza fra di loro


B) limitare al massimo la concorrenza di armatori non partecipanti alla conferenza (cosiddetti *outsiders*)

\* Esenzione antitrust venuta meno con regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio del 25 settembre 2006 che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari

# accordo conferenziale



## Consorzi marittimi (*consortium agreements*)



\* È esclusa la determinazione delle tariffe